

Lì, 24/02/2023

CIRCOLARE 821/23

OGGETTO: RECUPERO IVA SU FATTURAZIONE RIFIUTI RICACLIBILI AL GESTORE RIFIUTI, PRASSI E COMMENTI.

La risposta n. 107 del 15 febbraio 2021 fornita dall'Agenzia delle entrate a un ente locale affronta il caso di un Comune che affida a una società l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti, conferendo poi - dietro corrispettivo - quelli riutilizzabili a specifici consorzi per il loro riciclaggio. In questa casistica l'Ente può detrarre l'imposta addebitatagli dalla ditta appaltatrice relativa ai rifiuti oggetto dell'attività commerciale. Il diritto alla detrazione non è esercitabile nelle annualità precedenti in cui l'attività commerciale non è stata gestita con contabilità separata (intesa appunto come contabilità commerciale IVA) e non è stata effettuata la fatturazione al Consorzio che recupera i rifiuti riciclabili (in quanto non vi è stata attività commerciale).

Nel caso di specie il Comune ha incaricato ad una società terza l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti, che avviene attraverso il ritiro degli stessi già preselezionati e separati direttamente dall'utente. La ditta, per tale servizio, emette fattura con applicazione dell'Iva, che l'istante, finora, non ha mai detratto. Parte dei rifiuti raccolti (carta, vetro, plastica e legno ... riciclabili) viene conferita ad appositi consorzi, allo scopo di procedere al loro riciclaggio. Tali soggetti pagano al Comune una somma parametrata alla quantità e qualità del materiale ricevuto, per la quale l'amministrazione, realizzandosi un'operazione commerciale, emette fattura con Iva al 10% (numero 127-*sexiesdecies*, tabella A, parte terza, allegata al Dpr n. 633/1972).

Il Comune richiede in questo interpello se può detrarre l'imposta addebitata dalla società a cui ha affidato il servizio di raccolta differenziata, in quanto relativa ad operazioni rientranti nell'ambito dell'attività commerciale esercitata nei confronti dei consorzi, nonché quella relativa ai costi generali, stabilendone, con criteri oggettivi, una certa percentuale.

L'ADE fornisce chiarimenti in merito partendo dai presupposti dell'imposta e nello specifico puntualizza che in forza della quale gli enti non commerciali possono detrarre l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricole, limitatamente alla parte imputabile all'esercizio di tali attività (articolo 19-ter, Dpr n. 633/1972).

Nel caso di specie, il Comune esercita un'attività commerciale fornendo una prestazione di servizi nei confronti di consorzi e, quindi, può detrarre l'imposta relativa ai costi per beni e servizi inerenti alla medesima attività commerciale, tenendo però in conto che, per quelli utilizzati in parte per operazioni non soggette all'imposta (oppure per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione), la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali

12051 ALBA (CN)
Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano
Tel. 0173.284824
Fax 0173 380545
sede.alba@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Martiri Liberazione, 46
Tel. 0175.41253
Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Bagni, 1/A
Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
Piazza Galimberti, 2
Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

10138 TORINO
Via Susa, 31
Tel. 011.4340002

utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi (articolo 19, Dpr 633/1972).

In generale, la distinzione fra acquisti commerciali, acquisti istituzionali e acquisti promiscui deve avvenire sulla base del criterio di effettiva afferenza e utilità dei vari costi per la realizzazione di attività produttive di beni e servizi, e la scelta delle modalità di calcolo dell'imposta correttamente detraibile è demandata al contribuente (circolare ADE 328/1997).

Secondo l'Agenzia, dunque, il Comune può detrarre la quota dell'Iva addebitatagli dalla società affidataria del servizio di raccolta differenziata e relativa ai rifiuti riciclabili, seppure questi derivino dalla generale attività di gestione dei rifiuti solidi urbani, che costituisce attività istituzionale per gli enti pubblici. Questo appunto perché si tratta di un'attività commerciale, infatti, gli stessi diventano oggetto della successiva operazione commerciale posta in essere nei confronti dei consorzi, in regime di imponibilità Iva.

In conclusione si vuole puntualizzare che il criterio oggettivo con cui verificare la detraibilità promiscua di questi costi dovrà essere verificata di volta in volta ma l'esperienza ci fa suggerire che venga richiesta al gestore di raccolta dei rifiuti dell'Ente una dichiarazione in cui venga certificata la % della quantità di rifiuti riciclabili (oggetto della fatturazione da parte del Comune) rispetto alla quantità totale dei rifiuti trattati.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

ENTI REV S.r.l.
